

Le nuove modifiche apportate al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei lavoratori

M. Granchi, R. Bozzo

Durante il mese di agosto sono state apportate alcune rilevanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei lavoratori, D. Lgs. 81/2008. Queste modifiche sono state introdotte tramite l'emanazione del D. Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le modifiche apportate sono molte: in alcuni casi si limitano a correggere alcuni errori o dimenticanze formali del legislatore, in altri casi modificano parti corpose di articoli del Decreto, in altri casi ancora introducono nuovi articoli bis e ter che portano nuovi obblighi e indicazioni o integrano quelle precedentemente presenti.

Con il presente articolo ci poniamo l'obiettivo di analizzare parte delle modifiche introdotte, soffermandosi su quelle maggiormente significative ed applicabili ad un grande numero di aziende.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Interessanti novità sono state introdotte in merito all'istituzio-

ne di uno specifico fondo da cui attingere per attività di finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per progetti di formazione per le Piccole e Medie Imprese italiane. Alla costituzione del fondo partecipano ora, oltre all'INAIL, anche le Regioni, tramite l'introduzione di un nuovo comma: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL".

Per i finanziamenti INAIL cambiano, invece, unicamente dei dettagli: "L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestiona-

le ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese".

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Vi sono alcune modifiche ai vari obblighi imposti al Datore di Lavoro.

La prima riguarda la sorveglianza sanitaria, specificando che il Datore di Lavoro è tenuto a: "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto".

Vengono poi puntualizzate le modalità di consultazione del Documento di Valutazione dei Rischi da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, la quale può avvenire anche a livello informatico, ma esclusivamente in azienda. Il Datore di Lavoro ha quindi l'obbligo di "consegnare tempestivamente" il Documento di Valutazione dei Rischi al RLS, a seguito di una sua formale richiesta. Viene, inoltre, chiarito che la comunicazione del nominativo del RLS deve essere effettuata non annualmente, ma solo in caso di nuova elezione o

designazione o di cambiamento dei nominativi già comunicati. Il datore di lavoro ha poi l'obbligo di: "comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA [...] entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni".

Viene introdotto, inoltre, un nuovo obbligo a carico Datore di lavoro o Dirigente in merito alla vigilanza in azienda: "Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico Competente) del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti". Inoltre, per le imprese o unità produttive che presentano un numero massimo di 5 addetti, il Datore di Lavoro può lui stesso svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, nonché di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In precedenza non risultava possibile svolgere tutti questi compiti contemporaneamente.

CONTRATTI DI APPALTO, D'OPERA O SOMMINISTRAZIONE

Al momento della prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 81/2008, e prima ancora della Legge 123/2007, l'articolo 26 "Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione" rappresentava una delle novità maggiormente controverse, lasciando spazio a differenti e vaghe interpretazioni in merito alla redazione dello specifico Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ovvero l'ormai famoso DUVRI. Con l'emanazione del nuovo Decreto correttivo, all'originale formulazione dell'articolo 26 sono state introdotte alcune modifiche, integrazioni e puntualizzazioni. Il primo importante chiarimento riguarda il campo di applicazione del suddetto DUVRI; l'obbligo di redigere il DUVRI infatti: "[...] non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI". Per molti lavori in appalto quindi il DUVRI non deve essere più realizzato. Bisogna comunque prestare molta attenzione all'elenco di lavorazioni presenti in Allegato XI. Vengono inoltre effettuati i seguenti tre specifici chiarimenti:

- il DUVRI va redatto, e quindi firmato, unicamente da chi "abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo";

- il DUVRI è un documento dinamico; "va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture";
- per gli appalti pubblici il DUVRI "è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".

VALUTAZIONE DEI RISCHI E DATA CERTA

Anche in merito alle modalità di svolgimento della vera e propria Valutazione dei Rischi aziendali si erano aperti accesi dibattiti, soprattutto in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato e alla necessità che il Documento di Valutazione dei Rischi dovesse avere "data certa". Il Decreto correttivo presenta precise indicazioni anche in merito a queste due tematiche.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato viene posticipata in attesa dell'emissione di specifiche metodologie riconosciute dalla Commissione Consultiva per effettuare la valutazione stessa e comunque, in mancanza di queste, fino all'1 agosto 2010.

Viene poi specificato come la data certa del Documento di Valutazione dei Rischi viene provata anche tramite la presenza sul Documento delle firme di Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Medico Competente. Il Documento quindi "deve essere munito [...] di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro

nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato". Vengono inoltre specificati i tempi utili per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per le nuove attività: "In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività". "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata [...] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato [...] nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali." Anche in merito alle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza nelle aziende sono state introdotte delle modifiche, sospendendo momentaneamente gli accertamenti: "Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza".

SANZIONI

Le sanzioni sono state in generale diminuite rispetto a quanto previsto nella prima formulazione del D. Lgs. 81/2008. In particolare analizziamo



LA NOSTRA VISIONE

MTM vuole diventare punto di riferimento per l'industria e il terziario nelle proprie Aree di Competenza, per tutto ciò che attiene ai requisiti di Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo il migliore stato dell'arte e in accordo alle normative europee pertinenti in essere e in evoluzione.

LA NOSTRA MISSIONE

MTM si propone, coerentemente con la propria Visione, di divenire portatrice, tramite la propria conoscenza, competenza ed esperienza, del concetto che la corretta gestione degli aspetti di Qualità, Sicurezza e Ambiente riduce i costi di gestione dei processi aziendali e contribuisce in maniera sostanziale alla Creazione di Valore sia per l'azienda sia per l'ecosistema in cui essa vive e opera.

AREE DI COMPETENZA

Conoscenza di tutti i requisiti espressi dalle normative europee e nazionali in materia e in merito alla loro applicazione nelle seguenti Aree di Competenza.

MACCHINE CS

Macchine, attrezzature, impianti, linee di produzione per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali in ambienti normali e speciali.

ENERGIE

Sviluppo sostenibile, compatibilità e certificazione ambientale di sistema, di processo, di prodotto e di servizio tramite strumenti di analisi e metodologie riconosciute a livello internazionale.

QUALITÀ E SICUREZZA

Certificazione di sistema e gestione del rischio tramite strumenti integrati di risk assessment.

Da un punto di vista organizzativo mtm ha sviluppato le proprie aree di intervento su quattro linee di prodotto.

LINEE DI PRODOTTO

1. Marcatura CE e documentazione tecnica (File tecnici, Analisi dei rischi, Manuali operativi, Iser CE, Cataloghi)
2. Sistemi di gestione (Sistemi di Gestione per la Qualità, Sistemi di Gestione per l'Ambiente, Sistemi di Gestione per la Sicurezza, Sistemi integrati, Certificazione etica, Certificazione di siti Internet, Privacy)
3. Sviluppo sostenibile (Studi LCA, Eco-design, Certificazioni di prodotto, Etichette ambientali, Assegni ambientali, Comunicazione ambientale, Bilancio ambientale, Valutazioni di impatto ambientale, Valutazioni ambientali strategiche, Agenda 21, Pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni)
4. Service (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Due diligence (sicurezza e ambiente), Aggiornamento normativo, Check-up, Audit, Informazione, Formazione anche tramite strumenti di e-learning)

mtm: STORIA E PROPOSTA PROGETTUALE

Nata come s.r.l. e trasformata in s.p.a. nel dicembre 2004 ora MTM si pone come obiettivo quello di offrire in maniera strutturata un servizio di alta professionalità, proponendosi come partner in outsourcing di grande affidabilità, flessibilità e fiducia.

Questo modello di progettualità consente ai clienti di trasformare i vincoli in opportunità secondo un approccio sistemico e integrato per ogni tipo di problematica nelle Aree di Competenza che abbiamo fin qui sviluppato.

La particolarità e l'ampiezza dei servizi offerti permettono oggi a MTM di essere presente al settore dell'Industria sia al settore del Terziario.

I NUOVI SERVIZI DI MTM CONSULTING S.R.L.

zero CO₂

Scopri i nuovi Servizi sostenibili e zero emissioni di CO₂ di mtm



Certificazione energetica degli edifici

Trasmissione le informazioni direttamente sul nostro sito web!



www.emtem.com

PER MEGLIO CONOSCERCI

Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet sempre aggiornato e in evoluzione dove potete trovare le nostre pubblicazioni, le nostre newsletter, i principali riferimenti normativi. www.sostenibilita.com

Reg. soc. mtm consulting s.r.l. Via L. Ariosto, 10 Tel. +39 039 28 48 437 Mail info@emtem.com
Cap. Soc. 12.000,00 € I.v. CAP 20052 Monza (MI) Fax +39 039 28 49 703 Site www.emtem.com

C.F. - P.Iva - C.C.I.A.A. 02984950968

quanto riguarda le sanzioni relative alla Valutazione dei Rischi.

Per il datore di lavoro che non abbia effettuato (o abbia effettuato in modo incompleto) la valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi la pena prevista nella prima formulazione era di arresto da 6 mesi a 18 mesi, per le aziende ad elevata pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazione di esplosivi/polveri/munizioni, industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti, aziende che espon-

gono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni mutageni, attività di manutenzione/rimozione/smaltimento e bonifica di amianto, attività del settore delle costruzioni in cantieri con entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno). Con le modifiche introdotte dal Decreto correttivo la pena è stata diminuita ad arresto da 4 mesi a 8 mesi.

Per le aziende che invece non rientrano tra le aziende ad elevata pericolosità la sanzione, per la medesima violazione, consiste in un'ammenda da 2.000 euro a 4.000 euro: la precedente formulazione del Testo Unico prevedeva un'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro.

CONCLUSIONI

Il D. Lgs. 106/2009 apporta quindi numerose modifiche alla precedente versione del Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro. In generale restano comunque inalterate le principali novità e peculiarità del Decreto 81/2008 in merito a valutazione e gestione del rischio aziendale, andando, nella maggior parte dei casi, a fornire informazioni maggiormente dettagliate al Datore di Lavoro.

*Massimo Granchi,
Riccardo Bozzo
mtm consulting S.r.l.
Internet: www.cmtcm.com*



**43 anni di informazione
...una qualificazione
crescente degli operatori**

Un servizio completo
di informazioni
sulla garanzia
dell'igiene
e della qualità,
nelle filiere
di produzione
degli alimenti

ABBONAMENTI 2010

Bimestrale - 6 numeri all'anno e 1 Speciale - Italia Annuo € 75,00
Europa Annuo € 120,00 - Paesi Extra Europei Annuo € 150,00

Versamento su C/C Postale n. 44868206 intestato a: MO.ED.CO Srl - Via San Marino, 11/C
20122 Milano o Bonifico Bancario presso: Deutsche Bank S.p.A. - Agenzia H
Milano - ABI: 03104 - CAB: 01608 - C/C: 000000100249 - CIN: A
IBAN: IT 11A 03104 01608 000000100249.

Sconto riservato alle librerie 10%. L'abbonamento è valido per l'anno solare:
decorre da gennaio e, se effettuato nel corso dell'anno, dà diritto ai fascicoli arretrati.

Per eventuali informazioni:

Rossella Poli, Ufficio Diffusione tel. 02 58316074 - 02 58315554 - 02 58316121
fax 02 58322564 - e-mail: info@moedco.it - internet: www.moedco.it